*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 110° — Numero 325

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA** ROMA - Sabato, 27 dicembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Ricompense al merito civile

*Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del* 10 *giugno* 1969, *su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art.* 4 *della legge* 20 *giugno* 1956, *n.* 658, *ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascun nominativo indicate.*

*Medaglie d'argento:*

Alla memoria del chierico **DELL'ORO Lino**, il 29 maggio 1947 in San Michele di Porlezza (Como).

Chierico di un collegio arcivescovile, recatosi, con un gruppo di ragazzi affidati alle sue cure, in prossimità di un lago, non esitava a gettarsi nelle fredde e profonde acque per soccorrere uno dei minori che vi era accidentalmente precipitato. Inesperto del nuoto ed ostacolato nei movimenti dall'abito talare, sacrificava la giovane vita nel generoso ed altruistico intervento.

**PANSA sac. Angelo**, novembre 1966 - Kivu (Congo).

Missionario in una diocesi in territorio funestato da sanguinosa guerra civile, si prodigava incessantemente, e con gravissimo rischio personale, in favore dei confratelli imprigionati riuscendo ad ottenerne la liberazione. Con tenace opera di persuasione presso le parti avversarie scongiurava, inoltre, maggiori danni e vittime.

**ZACCONE Mario**, tenente colonnello della guardia di finanza, il 25 novembre 1966 in Legnano (Milano).

In occasione di un incidente stradale nel quale erano rimaste coinvolte numerose vetture accorreva coraggiosamente, insieme ad un subalterno, presso uno degli automezzi, immediatamente incendiatosi riuscendo, dopo notevoli sforzi, ad estrarne gli occupanti feriti.

**GRECO Oronzo**, guardia di finanza, il 25 novembre 1966 in Legnano (Milano).

In occasione di un incidente stradale nel quale erano rimaste coinvolte numerose vetture accorreva coraggiosamente, insieme ad un superiore, presso uno degli automezzi, immediatamente incendiatosi riuscendo, dopo notevoli sforzi, ad estrarne gli occupanti feriti.

Alla memoria del commissario capo di P. S. **ANGOTTI dottor Carlo Alberto**, il 7 febbraio 1969 in Torino.

Impegnato in un delicato e difficile servizio d'ordine, svolgeva intelligente e fattiva opera di persuasione nell'intento di scongiurare il degenerare di una manifestazione in corso finchè non era costretto, dall'azione inconsulta di facinorosi, ad intervenire con fermezza, alla testa degli uomini a disposizione, per evitare più gravi turbamenti all'ordine pubblico. Colpito da repentino malore, decedeva poco dopo, concludendo, con un'estrema prova di elevata abnegazione, la sua vita sempre ispirata a coraggiosa ed operante dedizione al dovere.

(11753)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1969, n. **952.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

Art. 1.

(*Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti*)

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli enti obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono avvalersi della delega da parte dello Stato per l'esecuzione delle opere di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della costruzione la domanda redatta dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del primo comma dell'articolo 9 equivale a richiesta di delega. La delega è concessa all'atto dell'approvazione del piano esecutivo annuale.

Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, di non volersi avvalere della delega o rinuncino alla delega loro accordata od incorrano nella decadenza prevista dalle norme concernenti i termini per la progettazione e per l'appalto concorso, il provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, può delegare l'Istituto per lo sviluppo

dell'edilizia sociale od altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero può disporre l'esecuzione diretta dell'opera ».

Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega accordata ai sensi dei precedenti capoversi è compresa anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa è imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità senza interessi.

La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche all'ipotesi di cui al precedente comma.

Per la delega di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata legge, 28 luglio 1967, n. 641, per la concessione.

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

Art. 2.

(*Spese per l'acquisizione delle aree*)

Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate idonee ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono erogate, dopo il perfezionamento dell'acquisto ed anche prima dell'inizio dei lavori, mediante prelevamento dai fondi destinati al finanziamento delle opere comprese nei programmi esecutivi.

Il valore venale che l'ufficio tecnico erariale deve prendere per base nella determinazione dell'indennità di espropriazione, in applicazione degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2896, è quello della data di dichiarazione di idoneità rilasciata dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, senza tener conto degli incrementi di valore successivamente a tale data determinatisi.

In aggiunta all'indennità così determinata è corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero, compresi tra la data di dichiarazione di idoneità dell'area e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento degli indennizzi.

L'articolo 3 è sostituito con il seguente:

Art. 3.

(*Termini per la progettazione e per l'appalto concorso*)

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641, decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneità dell'area allorchè questo sia successivo.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello stato degli adempimenti di ordine tecnico e amministrativo, può, su motivata richiesta dell'ente interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei commi secondo e quarto dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore complessivamente a 90 giorni.

Qualora la proroga non sia concessa, si applica la disposizione contenuta nel primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 1.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

Art. 4-*bis*.

(*Esonero da pubblico concorso di progetti approvati anteriormente alla legge 28 luglio 1967, n. 641*)

Gli enti concessionari che dimostrino di avere deliberato, con regolari atti formali, l'approvazione dei progetti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono esonerati dall'obbligo del pubblico concorso di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'articolo 5 è sostituito con il seguente:

Art. 5.

(*Aree non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione*)

La indicazione di aree non coincidenti con le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione disposta con delibera del consiglio comunale, costituisce, in deroga alle norme vigenti, adozione di variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La delibera di variante prevista dal comma precedente, previo giudizio sull'idoneità delle aree rilasciato dalla commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, viene approvato con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà di avocazione da parte del Ministro per i lavori pubblici.

L'articolo 6 è sostituito con il seguente:

Art. 6.

(*Concessione in corso ed esecuzione diretta*)

Le norme dei precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, agli enti ai quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, siano state già affidate in concessione le opere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè all'Amministrazione statale, nei casi di esecuzione diretta previsti dall'articolo 17 della legge citata.

L'articolo 7 è sostituito con il seguente:

Art. 7.

(*Modifica alla procedura degli interventi urgenti*)

Il terzo comma dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dai seguenti commi:

« Per i progetti che comportano una spesa anche superiore a 800 milioni di lire non è obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all'articolo 23 della presente legge ».

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

Art. 8-*bis*.
(*Gara d'appalto in aumento e relativo finanziamento*)

Dopo l'articolo 20 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente articolo 20-*bis*:

« Qualora la gara per l'appalto di un'opera di edilizia scolastica vada deserta, nei casi di motivata necessità, può essere autorizzato dal competente provveditore alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse anche offerte in aumento sui prezzi di capitolato ».

Il penultimo capoverso del n. 5) dell'articolo 9 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:

« La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. La restante aliquota è accantonata per le variazioni previste dal n. 4) del primo comma dell'articolo 7, nonchè per integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree. I fondi accantonati saranno comunque utilizzati per opere di edilizia scolastica entro l'anno successivo al termine di scadenza del programma nazionale ».

All'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente comma:

« Per le opere finanziate con il programma biennale per gli anni 1967 e 1968 le eventuali integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerta in aumento, a revisioni dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, sono disposte sui fondi accantonati, a norma del precedente articolo 9, n. 5) per il periodo 1969-1971 ».

Dopo l'articolo 8-*bis*, è aggiunto il seguente:

Art. 8-*ter*.
(*Programmi esecutivi per il triennio* 1969-71)

I programmi esecutivi per gli anni 1969, 1970 e 1971 dovranno essere predisposti e approvati dai comitati regionali per l'edilizia scolastica entro 3 mesi dalla data di recezione del programma nazionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'articolo 9 è sostituito con il seguente:

Art. 9.
(*Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria*)

Le variazioni al programma edilizio di ciascuna università e di ciascun istituto universitario di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli obiettivi previsti dal programma stesso, sono apportate con deliberazione del consiglio di amministrazione, integrato ai sensi dell'articolo 47 della legge medesima, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

L'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a un miliardo.

In tutti i casi in cui le nuove costruzioni o il completamento di quelle esistenti prevedano l'esecuzione in più lotti, è rilevante, ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'importo globale dell'opera finanziata nel programma approvato ai sensi della legge medesima.

Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971, il concorso di idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo, è facoltativo e non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo fintantochè non siano stati emanati i bandi tipo previsti dall'articolo stesso.

Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di opere edilizie, le università e gli istituti universitari sono autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle somme assegnate per le rispettive opere.

Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:

« Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione ».

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:

« Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee entro quindici giorni dall'emissione del giudizio di idoneità, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni ».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Art. 9-*bis*.
(*Limiti di spesa*)

I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni.

Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrazioni di mutui, se eccedenti i 20 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, è elevato a 100 milioni per le università e gli istituti universitari presso i quali siano stati costituiti uffici tecnici edilizi cui siano preposti ingegneri dei ruoli statali di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, o, in mancanza di questi, altri ingegneri; a 30 milioni negli altri casi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI — CARON — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. **953**.

**Nuova denominazione dell'istituto professionale femminile di Stato « Teresa Confalonieri » in Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1945, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1961, n. 256, con il quale è stato istituito l'istituto professionale femminile di Stato « Teresa Confalonieri » in Roma;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del suddetto istituto, in data 25 maggio 1968, con la quale viene fatta presente l'opportunità che sia consentita l'ammissione all'istituto stesso anche della popolazione scolastica maschile;

Considerato che tutte le sezioni di qualifica esistenti presso l'istituto, appartengono al settore commerciale;

Ritenuta la necessità che l'istituto professionale femminile « Teresa Confalonieri » assuma la denominazione di istituto professionale per il commercio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969, l'istituto professionale femminile di Stato « Teresa Confalonieri » in Roma, assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1969*
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 159. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **954**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 122 a 128 relativi alla scuola di specializzazione in idrologia, crenologia e climatoterapia che muta denominazione in quella di idroclimatologia medica e clinica termale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale*

Art. 122. — La scuola mira a creare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo della idrologia e climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possono esercitare un'attività specifica in particolare nelle stazioni termali e climatiche.

La durata del corso di studi è di tre anni.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero totale massimo degli iscritti per i tre anni di corso è di venticinque, in relazione alle attrezzature dei laboratori ed al personale assistente e tecnico degli istituti dove si svolgono gli insegnamenti.

L'insegnamento e le esercitazioni per gli specializzandi degli ultimi due anni si svolgono nei seguenti istituti: clinica medica, patologia medica, medicina del lavoro, clinica dermosifilopatica, clinica ortopedica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica pediatrica, clinica ostetrica e ginecologia, clinica chirurgica. Tali cliniche mettono a disposizione quei casi che possono interessare sul piano didattico l'insegnamento della idroclimatologia e clinica termale.

Art. 123. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Geologia idrologica, geofisica, metereologia e climatologia generale;

2) Chimica chimico-fisica idroclimatologica;

3) Effetti biologici e meccanismo d'azione dei fattori idroclimatologici;

4) Ecologia medica. Geografia idroclimatologica;

5) Cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche.

2° *Anno*:

1) Cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio;

2) Cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardiovascolare;

3) Cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente;

4) Cure idroclimatologiche in otorinolaringoiatria (complementare);

5) Cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare).

3° *Anno*:

1) Cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie;

2) Cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine;

3) Cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare);

4) Organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico;

5) Tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche.

Art. 124. — Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni di carattere sperimentale e clinico; potranno essere effettuate visite di istruzione alle stazioni termali.

Art. 125. — Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequentare come interni durante il triennio gli istituti dove ha sede la scuola di idroclimatologia. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni nonchè l'internato sono obbligatori.

Art. 126. — Al termine di ogni anno verrà sostenuto un esame teorico-pratico sugli insegnamenti impartiti. La commissione, costituita da tre membri, esprime il giudizio con una votazione in trentesimi.

Art. 127. — Al termine dei tre anni verrà presentata una tesi di specializzazione compilativa o sperimentale che verrà giudicata da una commissione di cinque membri.

La votazione è espressa in cinquantesimi.

Art. 128. — L'esito favorevole degli esami è provato da un diploma che dà diritto al titolo professionale di « Specialista in idroclimatologia medica e clinica termale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 151. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **955.**

**Rettifica di confini tra i comuni di Cuvio e di Cuveglio, in provincia di Varese.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 9 maggio 1961, n. 468, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 14 giugno 1961, con il quale si disponeva il distacco della frazione Canonica dal comune di Cuvio (Varese) e la aggregazione di essa al contermine comune di Cuveglio (Varese), con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al decreto medesimo;

Considerato che, per comprovate esigenze locali, le due amministrazioni comunali interessate sono venute nella determinazione di chiedere, relativamente ad una particella catastale di detta frazione, una rettifica di confine, ai sensi dell'art. 32 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;

Viste le deliberazioni consiliari n. 5 in data 28 febbraio 1965 e n. 43 in data 29 agosto 1964, con le quali, rispettivamente, i comuni di Cuvio e di Cuveglio hanno concordemente riconosciuto tale esigenza e chiesto la rettifica in conformità del progetto vistato dall'ufficio del genio civile ed allegato alle stesse deliberazioni;

Vista la deliberazione n. 6 in data 6 maggio 1965, con la quale il consiglio provinciale di Varese ha espresso al riguardo il suo parere favorevole;

Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 luglio 1969;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La delimitazione territoriale tra i comuni di Cuvio e di Cuveglio è rettificata conformemente alla pianta planimetrica e alla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Varese, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *dicembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 153. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. **956.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

dopo l'articolo 108 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Clinica dermosifilopatica », « Medicina nucleare », « Ortopedia e traumatologia », « Clinica pediatrica ».

*Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica*

Art. 109. — La scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ha la durata di 3 anni. Alla scuola possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di diciotto per i tre anni di corso.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicate;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia ed istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Angiologia;
6) Sessuologia.

3° *Anno*:

1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Gli esami di profitto degli specializzandi verranno espletati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio.

L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

*Scuola di specializzazione in medicina nucleare*

Art. 110. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha la durata di tre anni.

Alla scuola possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia, in numero totale di diciotto per i tre anni di corso.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Fondamenti di matematica e statistica;
2) Fisica nucleare e delle radiazioni;
3) Tecniche per le misure di radioattività;
4) Dosimetria.

2° *Anno*:

1) Teoria dei traccianti;
2) Elementi di radiochimica;
3) Applicazioni diagnostiche I;
4) Elementi di radiobiologia.

3° *Anno*:

1) Applicazioni diagnostiche II;
2) Applicazioni terapeutiche;
3) Radioprotezione e legislazione.

*Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia*

Art. 111. — La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha la durata di tre anni. Alla scuola possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di ventotto per i tre anni di corso.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Nozioni di chirurgia generale;
8) Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
7) Anestesia e rianimazione.

3° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Apparato - terapia ortopedica;
5) Fisiochinesiterapia;
6) Infortunistica.

Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

*Scuola di specializzazione in clinica pediatrica*

Art. 112. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ad essa possono iscriversi previa valutazione dei titoli di studio e di carriera e previo superamento di un esame di ammissione i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di diciotto per i tre anni di corso.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (1°);
2) Patologia pediatrica (1°);
3) Puericultura (1°);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (1°);
5) Auxologia normale e patologica;
6) Psicologia dell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (2°);
2) Patologia pediatrica (2°);
3) Puericultura (2°);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (2°);
5) Terapia pediatrica;
6) Radiologia pediatrica;
7) Malattie infettive dell'infanzia.

3° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (3°);
2) Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia.

Le materie fondamentali potranno essere integrate a giudizio della direzione della scuola con insegnamenti scelti tra i seguenti:

1) Chirurgia pediatrica;
2) Ortopedia e traumatologia infantile;
3) Odontoiatria;
4) Clinica dermosifilopatica;
5) Clinica oculistica;
6) Clinica otorinolaringoiatrica;
7) Cardiologia;
8) Genetica,

ed altre eventuali che la direzione della scuola può stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola può disporre che si tengano un certo numero di conferenze e seminari su argomenti di interesse pediatrico.

Il funzionamento della scuola si esplica mediante le attrezzature cliniche e scientifiche dell'istituto di clinica pediatrica presso il quale è obbligatorio un periodo di internato di almeno dieci mesi per ogni anno di corso.

Eventuali abbreviazioni di corso saranno decise dietro richieste dell'interessato dal consiglio della scuola.

L'insegnamento avrà carattere prevalentemente pratico-dimostrativo.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere prove teoriche e pratiche sulle materie di insegnamento.

L'esame di diploma verterà sulla discussione di tesi scritta compilata o sperimentale su argomento di pediatria concordato con la direzione della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1969*
*Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 150.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **957.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 362. — All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la seguente scuola: « Scuola in nefrologia medica che conferisce il diploma di specialista in nefrologia medica ».

Art. 363. — Dopo l'ordinamento della scuola in psichiatria è aggiunta la scuola di specializzazione in nefrologia medica con il seguente piano di studi:

*Scuola di specializzazione in nefrologia medica*
(durata del corso anni 3)

1° *Anno*:

Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
Aspetti biochimici della funzione renale;
Fisiologia renale;
Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);

Microbiologia e immunologia applicate alla nefrologia;
Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° *Anno*:

Patologia del ricambio idro-salino;
Insufficienza renale acuta e cronica;
Nefropatie glomerulari;
Nefropatie tubulari;
Farmacologia d'interesse nefrologico;
Terapia dietetica e dialitica (1° anno).

3° *Anno*:

Nefropatie interstiziali;
Nefropatie vascolari;
Nefropatie malformative e neoplastiche;
Terapia dietetica e dialitica (2° anno);
Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Il numero massimo complessivo degli iscritti e di diciotto distribuiti nei tre anni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *dicembre* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 230, *foglio n.* 158. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969.

**Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1969 e del 2 giugno 1970.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno essere conferite nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1969 e del 2 giugno 1970 sarà, complessivamente, il seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Cavaliere di Gran Croce . | n. | 40 |
| Grande Ufficiale . . . | » | 300 |
| Commendatore . . | » | 1.500 |
| Ufficiale . . . . . . . . . | » | 3.000 |
| Cavaliere . . . . . . | » | 13.000 |

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1969.

SARAGAT

RUMOR

(11867)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1969.

**Restituzione dei prelievi per prodotti dei settori dei cereali, riso, zucchero, latte e prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea (periodo 1° giugno 1967-28 luglio 1968).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con la quale è stato ratificato e reso esecutivo il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato con regolamente n. 195/67/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967;

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso, modificato con regolamento n. 193/67/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967;

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e successive modificazioni ed aggiunte, ed in particolare il regolamento n. 80/67/CEE del Consiglio del 18 aprile 1967 che modifica l'elenco delle merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE, i regolamenti n. 82/67/CEE del Consiglio del 18 aprile 1967 e n. 1040/68/CEE del Consiglio del 23 luglio 1968 che rinviano l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE alle merci delle sotto-

voci doganali 35.01-A e 35.01-C, il regolamento n. 216/67/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 che modifica l'articolo 14 del regolamento n. 160/66/CEE, il regolamento n. 408/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967 che aggiunge la mannite e la sorbite (voce doganale 29.04-C-II) all'elenco delle merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE ed il regolamento n. 422/68/CEE del Consiglio del 5 aprile 1968 che ha stabilito le specificazioni tariffarie relative alla mannite ed alla sorbite ed ha determinato le quantità di prodotti di base che si considerano come entrati nella loro fabbricazione con decorrenza 1° maggio 968;

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio del 21 febbraio 1967 relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967-1968, completato con regolamento n. 516/68/CEE del Consiglio del 29 aprile 1968;

Visto il regolamento n. 217/67/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate alla esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato che istituisce la comunità economica europea, di taluni prodotti agricoli, e successive modificazioni ed aggiunte;

Viste le decisioni della commissione CEE del 5 luglio 1967, 31 luglio 1967, 29 agosto 1967, 27 settembre 1967, 31 ottobre 1967, 27 novembre 1967, 21 dicembre 1967, 29 gennaio 1968, 29 febbraio 1968, 27 marzo 1968, 29 aprile 1968, 28 maggio 1968 e 28 giugno 1968, che fissano gli ammontari massimi delle restituzioni per taluni prodotti lattiero-caseari esportati verso i Paesi terzi sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 477/67/CEE della commissione del 23 agosto 1967 che fissa gli ammontari massimi delle restituzioni per il riso esportato verso i Paesi terzi sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Viste le decisioni della commissione CEE del 3 luglio 1967, 31 luglio 1967, 30 agosto 1967, 2 ottobre 1967, 30 ottobre 1967, 30 novembre 1967, 22 dicembre 1967, 26 gennaio 1968, 29 febbraio 1968, 29 marzo 1968, 29 aprile 1968 e 31 maggio 1968, che fissano gli ammontari massimi delle restituzioni per lo zucchero esportato verso i Paesi terzi sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, concernente l'applicazione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti agricoli e la restituzione di tali prelievi all'esportazione, modificato con decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224;

Visto il decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1967, n. 627, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato con decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, concernente, fra l'altro, le disposizioni relative ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed alle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i Paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di taluni prodotti agricoli;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1967 la restituzione prevista dall'art. 9 del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1967, n. 627, è concessa per le merci che figurano nella tabella n. 1 allegata al presente decreto esportate verso un altro Stato membro della Comunità economica europea, con rilascio del certificato di circolazione, nella misura prevista per le stesse merci dall'art. 5, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento comunitario n. 160/66 e successive modificazioni ed aggiunte, quando gli scambi si effettuano in senso inverso.

Tuttavia, per la mannite e la sorbite (voce doganale 29.04-C-II) la restituzione decorre dal 1° maggio 1968.

Art. 2.

A decorrere dal 1° giugno 1967 e fino al 30 giugno 1967 la restituzione prevista dall'art. 9 del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1967, n. 627, è concessa per le merci che figurano nella tabella n. 1 allegata al presente decreto esportate verso Paesi non comunitari, nella misura prevista per le stesse merci dall'art. 12, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento comunitario n. 160/66 e successive modificazioni ed aggiunte, quando gli scambi si effettuano in senso inverso.

Art. 3.

A decorrere dal 1° giugno 1967 la restituzione prevista dall'art. 9 del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1967, n. 627, per i lieviti di panificazione (voce doganale ex 21.06-A-II) è concessa:

*a*) per le esportazioni verso un altro Stato membro della Comunità economica europea con rilascio del certificato di circolazione, nella misura prevista per le stesse merci dall'art. 5, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento comunitario n. 160/66 e successive modificazioni ed aggiunte, quando gli scambi si effettuano in senso inverso;

*b*) per le esportazioni verso Paesi non comunitari fino al 30 giugno 1968, nella misura prevista per le stesse merci dall'art. 12, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento comunitario n. 160/66 e successive modificazioni ed aggiunte, quando gli scambi si effettuano in senso inverso.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1967 la restituzione prevista dall'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28, modificato con decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, nonchè dall'art. 9, lettera *b*), del decreto legge 20 feb-

braio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, è concessa per i prodotti che figurano nella tabella n. 2 allegata al presente decreto, esportati verso Paesi non comunitari sotto forma delle merci nella medesima tabella indicate, nella misura massima stabilita dai competenti organi della Comunità economica europea secondo i principi dei regolamenti comunitari nn. 13/64, 16/64, 44/67 e 217/67.

Tuttavia, per i prodotti esportati sotto forma delle merci indicate nella parte II della citata tabella n. 2 la restituzione decorre dal 1° maggio 1968.

Art. 5.

Non sono ammesse alla restituzione le merci esportate nei depositi franchi e nei punti franchi, salvo il disposto di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Art. 6.

La restituzione di cui al presente decreto è accordata sotto l'osservanza delle disposizioni previste dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successive modificazioni ed aggiunte, su presentazione della bolletta doganale di esportazione munita delle attestazioni prescritte comprovanti la effettiva uscita delle merci dallo Stato.

La restituzione è concessa a condizione che la relativa domanda sia presentata nel termine di sei mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 7.

L'importo della restituzione è quello in vigore il giorno in cui avviene l'uscita delle merci dallo Stato.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1969

*Il Ministro per le finanze*
REALE

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
PRETI

*Il Ministro per il tesoro*
E. COLOMBO

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
VALSECCHI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
V. COLOMBO

TABELLA N. 1

**Merci di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto**

| Numero della tariffa | Designazione delle merci |
|---|---|
| ex 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:<br>*B*. Gomme da masticare del genere « chewing-gum »<br>*C*. altri |
| 18.06 | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 19.01 | Estratti di malto |
| 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi diedetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionato di cacao in misura inferiore al 50 % in peso |
| 19.03 | Paste alimentari |
| 19.04 | Tapioca, compresa quella di fecola di patate |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed rice », corn flakes » e simili |
| 19.06 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
| 19.07 | Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione |
| 21.01 | Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:<br>ex *A*. Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta<br>ex *B*. Estratti di succedanei torrefatti del caffè diversi dagli estratti di cicoria torrefatta |
| ex 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali |
| ex 22.02 | Bevande a base di latte |
| 29.04 C II | Mannite, sorbite |
| 35.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola |
| 38.12 A I | Bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee |

TABELLA N. 2

**Elenco dei prodotti da prendere in considerazione ai fini della restituzione di cui all'art. 4 del presente decreto**

| Numero della tariffa | Designazione dei prodotti |
|---|---|
| ex 10.06 A | Riso semigreggio |
| ex 04.02 A II | Latte in polvere, senza aggiunta di zucchero, ottenuto col processo Spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % ed avente tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale al 5 % |
| ex 04.02 A II | Latte in polvere, senza aggiunta di zucchero, ottenuto col processo Spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore od uguale all'1,5 % e avente tenore, in peso, d'acqua inferiore od uguale al 5 % |
| ex 04.03 | Burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 % |
| ex 17.01 B | Zucchero bianco |
| ex 17.02 A | Lattosio avente tenore, in peso, di zucchero di latte del 98,5 % |

**Elenco delle merci per le quali è concessa la restituzione sulla base dei prodotti sopra indicati**

*Parte I*

| Numero della tariffa | Designazione delle merci |
|---|---|
| ex 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati<br>*A.* Lattosio e sciroppo di lattosio<br>*I.* Contenenti allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro |
| ex 17.04 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao<br>*B.* Gomme da masticare del genere « chewing-gum »<br>*C.* Altri |
| 18.06 | Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
| 19.02 | Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore al 50 % in peso |
| 19.05 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura « puffed-rice », « cornflakes » e simili |
| 19.06 | Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
| 19.08 | Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione |
| ex 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate ne comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali |
| 22.02 | Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07<br>ex. *A.* Non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte:<br>— contenenti zucchero<br>*B.* Altre |
| ex 22.09 C III | Bevande alcoliche, altre, contenenti zucchero |
| 35.01 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
| 30.05 | Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola; |
| 38.12 A I | Bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee |

*Parte II*

| Numero della tariffa | Designazione delle merci |
|---|---|
| 29.04 C II | Mannite, sorbite |
| ex 29.16 | Esteri di mannite o di sorbite, acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri |
| ex 19.35 S | Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo |
| ex 29.43 B | Sorbosio, suoi sali e suoi esteri, metilglucosidi |
| 38.19 Q II | Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche |
| ex 38.19 Q IV | Prodotti derivanti dal cracking della sorbite |

**(11693)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1969.

**Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Messina », con sede in Messina, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 1038, che ne ha approvato lo statutó;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovamento del consiglio di amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sopra citato;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Messina, interessata e sollecitata più volte a designare il proprio rappresentante, non ha ancora provveduto alla designazione;

Viste le designazioni degli altri enti ed amministrazioni interessati;

Sentito il Governo della Regione siciliana;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Samperi dott. Sebastiano, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Nastasi Guglielmo, Monaco dott. Umberto e Rao prof. Carmelo, in rappresentanza del Governo regionale siciliano per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e per il turismo;

Scafidi prof. Francesco, in rappresentanza del comune di Messina;

Germanò dott. Andrea, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina;

Allegra dott. Girolamo, in rappresentanza del Banco di Sicilia;

Rescifina dott. Giuseppe, in rappresentanza della azienda autonoma di soggiorno e turismo di Messina;

Longo avv. Giordano Bruno, in rappresentanza dei soci benemeriti.

Il rappresentante dell'amministrazione provinciale di Messina sarà nominato appena perverrà la prescritta designazione.

Il consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1969

*Il Ministro*: MAGRÌ

**(11830)**

---

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1969.

**Emissione di buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 127 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1969, buoni del Te-

soro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1970;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979, per un importo, in valore nominale, di lire 167 miliardi.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1970, e per la rimanenza, risultante dopo tale rinnovo, alla sottoscrizione in contante.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1970 hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali 1979, il cui interesse annuo del 5,50 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno, concorrono, per ogni anno di durata dei buoni medesimi e per ciascuna serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I buoni del Tesoro novennali 5,50 % - 1979 ed i relativi interessi e premi annuali sono esenti:

*a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

*b*) dalla imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

*c*) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Il rinnovo nei nuovi buoni, dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1970 si effettua per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1970; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 gennaio 1970 e termineranno il 13 marzo successivo.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5 % - 1970 rinnovati conservano il diritto ai prèmi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia è inoltre affidata la esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante di cui all'art. 1, da effettuare, nel limite di somma per esse risultante dopo il rinnovo, al prezzo di emissione di lire 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale, con l'obbligo di eseguire il versamento in Tesoreria il 10 aprile 1970.

Per le operazioni medesime, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito nonchè dell'amministrazione postale.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Al rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposto alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 per cento, più una provvigione dí garanzia dello 0,50 per cento. Tali provvigioni saranno attribuite, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la banca stessa.

Dette provvigioni saranno corrisposte contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo.

L'ammontare delle provvigioni sarà scritturato dalle tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Pure fra i pagamenti da regolare sarà scritturato lo importo di lire 2,50 per ogni cento lire di capitale di buoni rinnovati di cui all'art. 4, primo comma.

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni in contante di cui al precedente art. 5, unitamente al rateo di interessi dovuto allo Stato per l'importo di esse, in ragione del 5,50 % annuo, per il periodo dal 1° gennaio al 10 aprile 1970 con bonifico di cinque giorni, sarà accompagnato da apposita distinta contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi titoli.

La sezione di tesoreria provinciale rilascerà per detto versamento apposita ricevuta da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1970 al portatore saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca di

Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua la operazione; la Banca d'Italia od i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1970 nominativi dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. L'importo di lire 2,50 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui allo art. 4, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 9.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1970, rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 31 marzo 1970, i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

In ogni caso le eventuali richieste di serie intere dovranno pervenire alla Direzione generale del debito pubblico non oltre il 31 gennaio 1970; esse dovranno contenere l'indicazione, per ciascuna serie, dei quantitativi per taglio, dei titoli da rilasciare nonchè delle sezioni di tesoreria provinciale alle quali gli stessi dovranno essere spediti.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5,50 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1979, hanno il taglio unitario di lire 5.000, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000 e 10.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, sino allo importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di lire dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando per ciascun buono unitario un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria e recheranno le indicazioni delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano, indicazioni valevoli anche ai fini del sorteggio dei premi.

Art. 12.

I buoni del Tesoro novennali 5,50 % - 1979 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1970 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro novennali 5,50 % - 1979 al portatore saranno accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore, potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o ente.

La serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salva diversa espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe saranno osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi e viceversa, e per i trasferimenti di quelli nominativi.

Art. 14.

Il sorteggio dei premi sui buoni del tesoro novennali 5,50%, di scadenza 1° gennaio 1979, sarà eseguito il 26 novembre di ciascun anno di durata dei buoni

stessi, a far tempo dal 1970, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore dieci, dalla commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello del sorteggio.

Il pagamento dei premi verrà eseguito dal 1° gennaio successivo alla data del sorteggio, esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 15.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario e agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria e di quelli consegnati per il rinnovo, sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del Tesoro novennali 5% - 1° gennaio 1970, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore versati per il rinnovo, sono effettuate con l'intervento di un rappresentante della Direzione provinciale del tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contante di cui al precedente art. 6.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle norme da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1969

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
VALSECCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1969*
*Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 30*

**(12098)**

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « S.I.V.E.L. - 2° Salone nazionale vini e liquori », in Napoli.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « S.I.V.E.L. - 2° Salone nazionale vini e liquori », che avrà luogo a Napoli dal 31 gennaio all'8 febbraio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

**(11881)**

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1969.

**Gradazione alcolica del vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno « Moscato ».**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Considerato lo sfavorevole andamento della corrente campagna vendemmiale;

Sentito il parere dei competenti istituti di vigilanza;

Decreta:

Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno « Moscato » può essere posto in commercio, per la campagna 1969-70, con una gradazione alcolica inferiore a sei gradi. Tale gradazione non può essere comunque inferiore a gradi quattro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1969

*Il Ministro*: SEDATI

**(12042)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Camporosso

Con decreto 22 settembre 1969, n. 702, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Camporosso (Imperia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappale n. 411 di mq. 48 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 luglio 1963 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

**(11927)**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Isola Dovarese

Con decreto 7 giugno 1969, n. 490 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del reliquato di terreno incolto in golena sul fiume Oglio in comune di Isola Dovarese (Cremona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 6, mappale 54 di Ha. 0.08.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 19 settembre 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona, che fa parte integrante del decreto stesso.

**(11928)**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bolano

Con decreto 11 marzo 1969, n. 121, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno del fiume Magra in comune di Bolano (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 13, mappale n. 444 e parte non censito di mq. 25.740 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 novembre 1964 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia che fa parte integrante del decreto stesso.

**(11929)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

### Concessione della maggiorazione supplementare di prezzo per gli oli di oliva vergini extra e fino di alta qualità e determinazione delle riduzioni del prezzo di intervento dell'olio di oliva lampante con acidità superiore a 12° e fino a 16°, venduti agli assuntori del servizio di commercializzazione dell'olio di oliva per la campagna 1969-70.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento previsti dal regolamento della Comunità economica europea 22 settembre 1966, n. 136/66;

Visto il regolamento CEE 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato con regolamento CEE 20 dicembre 1968, n. 2146/68;

Visto il regolamento CEE 30 ottobre 1967, n. 785/67, relativo alle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento, modificato con i regolamenti CEE 27 novembre 1968, n. 1896/68 e 14 novembre 1969, n. 2273/69;

Visto il regolamento CEE 28 ottobre 1969, n. 2115/69, che fissa i prezzi indicativi, il prezzo di intervento ed il prezzo di entrata dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1969/70;

Ritenuta la necessità di completare la disciplina comunitaria di prezzo sulla vendita all'intervento degli oli di oliva, per la parte concernente la concessione della maggiorazione supplementare di prezzo di cui all'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento CEE n. 785/67 per gli oli di oliva vergini extra e fino, aventi caratteristiche organolettiche di alta qualità, nonchè per la parte relativa alla determinazione della riduzione applicabile, a norma dell'art. 3, paragrafo 1 dello stesso regolamento, agli oli di oliva vergini lampanti con acidità superiore a 12°;

Nell'adunanza del 10 dicembre 1969

ha deliberato:

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1969/70, il prezzo di acquisto, nella vendita all'intervento, dell'olio di oliva vergine extra e dell'olio di oliva vergine fino, aventi caratteristiche organolettiche tali da farne un prodotto di alta qualità, è aumentato della maggiorazione supplementare, di cui al regolamento CEE n. 785/67 del 30 ottobre 1967, nella misura di L. 3.125 al quintale netto per l'olio di oliva vergine extra e di L. 2.500 al quintale netto per l'olio di oliva vergine fino.

Con successiva deliberazione saranno stabilite le condizioni di prezzo di cui al precedente comma e per la corresponsione richieste per l'applicazione della maggiorazione supplementare di prezzo di cui al precedente comma e per la corresponsione della maggiorazione medesima.

Art. 2.

Per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1969/70, il prezzo di acquisto, nella vendita all'intervento, dell'olio di oliva-vergine lampante, con tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore a 12 e fino a 16 grammi per 100 grammi, è quello di acquisto del prodotto con 12° di acidità, ridotto di L. 112,50 per ogni decimo di grado oltre 12° e fino a 14° e di L. 137,50 per ogni decimo di grado oltre 14° e fino a 16° per quintale netto.

Roma, addì 10 dicembre 1969

*Il presidente*: SEDATI

**(12004)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in comune di Capaccio

Con decreto ministeriale 9 dicembre 1969 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località denominata « Stàglione e Linora », sita alla frazione di Paestum, comune di Capaccio (Salerno), della estensione di ha. 200 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: a sud-est con la strada litoranea Paestum-Agropoli; a sud-oves con la strada vicinale Molino di Mare; a nord-est con il fiume Solofrone ed a nord con la ferrovia dello Stato ».

**(11803)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 22 luglio 1966 dal sig. Tedeschi Flavio, ufficiale di 1ª classe dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il denegato accoglimento di un'istanza intesa ad ottenere i benefici previsti dall'art. 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

**(11888)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico).**

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a dodici posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico) presso gli uffici della direzione generale e degli ispettorati compartimentali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati.

*A*) diploma di laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

*B*) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

*a*) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

*b*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*d*) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

*e*) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

*f*) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.);

3) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130 articoli 1 e 3, e successive modificazioni e integrazioni);

*g*) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

*C*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

*D*) aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

*E*) godimento dei diritti politici.

*F*) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

*G*) sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

*Presentazione delle domande - Termine e modalità*

*Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR) entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto sulle domande stesse.

*Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).*

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita.

*Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera* B) *dell'art.* 2, *dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

*c*) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

*d*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*e*) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*g*) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*h*) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

*i*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

*l*) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

*m*) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

*L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso;*

*n*) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

*La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata ai appartenenza.*

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda stessa, quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

*Presentazione dei titoli - Termine e modalità*

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, etc.);

3) le pubblicazioni a stampa (da esibirsi in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

*Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.*

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

*Prove d'esame*

Gli esami consisteranno:

*a*) in tre prove scritte che verteranno rispettivamente:

1) nella compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di termotecnica, completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione;

2) nella compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di elettrotecnica o di illuminazione, completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione;

3) in una prova grafica riguardante il dimensionamento di massima e la disposizione del macchinario e delle istallazioni accessorie in una unità ospedaliera;

*b*) in due prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) fisica tecnica, elettrotecnica, macchine, idraulica nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici degli edifici civili ed ospedalieri;

elementi di tecnologia per quanto riguarda i materiali che trovano impiego negli impianti tecnologici;

condotta degli appalti di opere pubbliche;

2) chimica applicata, acustica, ottica, illuminazione nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici di edifici civili (abitazioni od uffici) ed ospedalieri;

le materie e gli impianti che formano oggetto delle prove scritte.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 7.

*Votazioni minime*

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i cinquanta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

*Formazione della graduatoria*

*I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.*

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — sempreché provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche e se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio;

5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa);

Art. 9.

*Titoli di preferenza e precedenza: Documentazione*

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A.V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale della O.N.I.G.;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa Associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati ;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto

della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

*In luogo dei documenti specificati nei punti* 11), 12) *e* 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante la iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

*Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.*

*La presentazione dei documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.*

Art. 10.

*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica*

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

*Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare, o far pervenire, nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione a pena di decadenza, i seguenti documenti:*

*a*) diploma originale di laurea in ingegneria.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere, o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

*b*) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove i diplomi di cui ai punti *a*) e *b*) non siano stati ancora rilasciati dalle competenti università, ovvero siano stati smarriti, potranno essere prodotti i relativi certificati sostitutivi,

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, dei diplomi originali;

*c*) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9 ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'Autorità militare:

*d*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

*e*) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

*f*) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

*g*) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

*h*) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

*I documenti di cui alle lettere* d), e) *ed* f) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

*Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.*

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

*Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.*

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.

*Nomina ed assunzione in servizio*

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del Regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale della categoria direttiva del ruolo tecnico e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto) l'indennità integrativa speciale mensile (attualmente di L. 10.200), l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 39 del 29 maggio 1969, l'indennità speciale di L. 15.000 mensili lorde nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale e inoltre sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità dello stipendio e delle quote di aggiunta di famiglia, da erogare nel mese di giugno in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Roma, addì 20 novembre 1969

*Il presidente*: FANELLI

ALLEGATO

*Alla Direzione generale dell'istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª* - viale dell'Agricoltura (EUR) 00100 ROMA

l . sottoscritt .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat . a . . il .
(2)
*domanda di essere ammes . a partecipare al concorso per esami e per titoli a dodici posti di ingegnere di 2ª classe* (categoria direttiva - ruolo tecnico).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (3) .;

*c*) di non aver riportato condanne penali (4);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria conseguito il .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso .;
(indirizzo della università)

*e*) di essere abilitato all'esercizio professionale dal .
.;

*f*) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione .
.;

*g*) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5):
.;

*h*) di essere residente nel comune di .
(provincia di . ) (6).

*In caso di nomina . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.*

. l . sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

l . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . . . . . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . . . . .

Firma
. . . . . . . . . . . .
da autenticarsi (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti, amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

**(11775)**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per titoli a quattro borse di studio per il perfezionamento in metodologia della progettazione presso la scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche dell'Università di Napoli per l'anno accademico 1969-70.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 1 lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli a quattro borse di studio annuali di L. 1.500.000 ciascuna, da assegnare a cittadini italiani, laureati in ingegneria civile, i quali intendano perfezionarsi nelle applicazioni di nuovi metodi di progettazione sistematica inerenti ai problemi delle infrastrutture aeroportuali, dell'edilizia militare o industriale, presso la scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche della facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli - Anno accademico 1969-1970.

Art. 2.

Scopo della borsa è di consentire a laureati particolarmente dotati di effettuare una ricerca originale nel campo della progettazione sistematica con particolare riguardo alle applicazioni ed alla progettazione delle infrastrutture aeronautiche, oppure delle costruzioni edili od industriali di particolare interesse militare. Tale ricerca dovrà essere effettuata entro e non oltre la data del 30 ottobre dell'anno accademico successivo a quello di conferimento della borsa. Il lavoro di ricerca dovrà, inoltre, essere depositato nei termini suddetti, presso la segreteria della scuola stessa che ne curerà la conservazione, segnalandone le

caratteristiche all'ufficio del generale ispettore del genio aeronautico per ogni possibile applicazione. Nessuna pretesa di ordine economico potrà avanzare l'autore della ricerca per l'eventuale utilizzazione che l'amministrazione militare voglia farne nel tempo, salvo il riconoscimento del diritto morale di autore.

Art. 3.

La preparazione di base a tali ricerche è data nei corsi della Scuola di specializzazione per le infrastrutture aeronautiche e, specificatamente, nel corso complementare di metodologia della progettazione, per cui i vincitori delle borse di studio che non avessero già frequentato tali corsi sono tenuti a farlo entro l'anno accademico nel quale fruiranno della borsa stessa. Dovranno, altresì svolgere le funzioni inerenti alla ricerca tecnico-scientifica ed alle esercitazioni pratiche programmate dalla scuola.

Art. 4.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria civile presso l'università o istituti universitari italiani nell'arco di tempo che va dall'anno accademico 1964-65, fino al giorno che precede quello di scadenza del presente bando.

Possono concorrere previo motivato parere del consiglio direttivo della scuola, gli assistenti volontari della facoltà di ingegneria anche se laureati precedentemente all'anno accademico predetto.

La partecipazione al concorso è estesa, inoltre, ai laureati in architettura, in ingegneria industriale ed in matematica, sempre che a giudizio della commissione — indicata nel successivo articolo 7 — siano ritenuti meritevoli.

I concorrenti non devono avere superato il 32° anno di età alla data di pubblicazione del presente bando. Per coloro che, negli anni precedenti, abbiano fruito della stessa borsa di studio, portando a compimento, nei termini, la ricerca tecnico scientifica e che intendano concorrere ad un nuovo studio di ricerca, tale limite di età viene elevato di tre anni.

Art. 5.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui ai precedenti articoli 1 e 4, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa, Direzione generale dei servizi generali, viale dell'Università (Palazzo Aeronautica) Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data della presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

1) le generalità e residenza;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il titolo di studio conseguito.

Inoltre, dovranno dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso e di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, o comuni o di aziende private.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

*a*) certificato di laurea dal quale risultino tutti i voti riportati nelle singole materie e il voto di laurea;
*b*) certificato di nascita;
*c*) certificato di cittadinanza italiana;
*d*) titoli accademici, diplomi, attestati di servizio ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

E' ammessa la presentazione della tesi di laurea.

Art. 7.

Le domande, come sopra presentate, saranno esaminate da una commissione nominata con decreto del Ministro per la difesa e costituita da:

*Presidente*:

1 ufficiale generale del G.A.r.i..

*Membri*:

3 ufficiali superiori del G.A.r.i.;
1 professore universitario designato dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;
1 segretario, senza voto, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a dieci decimi.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Saranno ritenuti idonei coloro che avranno conseguito almeno 7/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone.

Nel caso di candidati classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri stabiliti per la nomina degli impiegati dello Stato.

Le borse saranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa ai primi quattro classificati.

Art. 8.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si renderanno disponibili, sono assegnate ai candidati che seguono nella graduatoria.

Art. 9.

Le borse di studio sono revocate con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbandonino, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca, le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 10.

L'ammontare della borsa di studio sarà corrisposto alle seguenti condizioni:

*a*) quattro rate trimestrali, posticipate, di L. 250.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni e alla attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

*b*) un'ultima rata, a saldo, di L. 500.000, dopo che il candidato avrà completato la ricerca indicata all'art. 2.

La relativa spesa graverà sul cap. 3102, es. fin. 1969.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge.

Roma, addì 18 ottobre 1969

*Il Ministro*: GUI

**(12015)**

---

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova**

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 in data 30 luglio 1969, avranno luogo nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 1970, alle ore 8,00, presso il Palazzo dello Sport in Roma.

**(12055)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva presso l'osservatorio astrofisico di Catania**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1175;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (ex coeff. 157) negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

A tale concorso possono partecipare coloro che siano forniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 2.

Il concorso è per titoli ed esami. Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al 25 % del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova orale e in una prova pratica di officina, intese ad accertare la preparazione dei candidati sul seguente programma:

*a*) meccanica, comune e di precisione, con nozioni elementari di ottica;

*b*) elettrotecnica ed elettronica.

In particolare le prove di esame hanno per oggetto i seguenti argomenti:

1) capacità di interpretare un disegno costruttivo meccanico e di realizzare pezzi meccanici, al banco o con le comuni macchine utensili (tornio, fresatrice, trapano, ecc.) ed eseguirne il necessario aggiustaggio;

2) nozioni pratiche di meccanica, comune e di precisione, e di ottica elementare, che permettano di provvedere al funzionamento e alla manutenzione degli strumenti di normale impiego negli osservatori astronomici, come telescopi, riflettori e rifrattori, pendoli, micrometri, ecc.;

3) conoscenze teoriche e pratiche di elettrotecnica e di elettronica, che permettano di interpretare lo schema di un semplice circuito elettrico o elettronico e di realizzarlo, nonchè di usare correttamente strumenti di misura elettrici o per elettronica, per controllo di semplici circuiti, su impianti o su strumenti astronomici.

I candidati possono dichiarare se la loro preparazione verte sulla parte di programma indicata con la lettera *a*) o su quella indicata con la lettera *b*), affinchè essi possano essere principalmente esaminati sulla parte da essi segnalata.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) avere compiuto alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 novembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta altresì per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

*b*) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) avere il godimento dei diritti politici;

*d*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*e*) essere di sana costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

*f*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, corredate dai titoli che gli stessi ritengono utili ai fini del presente concorso debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il nome e il cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*i*) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato le prove stesse devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 8 del presente decreto, ad avere la precedenza e la preferenza nella nomina.

Art. 6.

La graduatoria del vincitore del concorso e degli idonei, è approvata con decreto ministeriale sotto la condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, Divisione IV, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*a*) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo da L. 400, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

*b*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che il candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4 abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti devono presentare il documento comprovante tale diritto;

*c*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

*f*) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da difetti di imperfezione che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 385 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica di un sanitario di fiducia dell'amministrazione qualora si renda necessario;

*g*) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare militare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 5, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli presentati da ciascun concorrente e dai risultati delle prove orali e pratiche; la graduatoria del vincitore e degli idonei sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono le riserve di posti.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

Per quanto non previsto espressamente dal presente decreto, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1969

p. *Il Ministro*: ROSATI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *novembre* 1969
*Registro n.* 96, *foglio n.* 314.

**(11900)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.